



Prontuario San Giorgio di Piano
aggiornato al 13/06/03
stampato il 11/04/2004

G.E.V.

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA

Villa Tamba: Via Selva di Pescarola, 26 BO - Tel. e Fax 051/63.47.464

San Giorgio di Piano (art.in nero o primi) Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore (art. in rosso o secondi)

Prontuario Violazioni // Sanzioni

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO							
NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO							
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
6) Abbattimento di alberi con circonferenza del tronco superiore a cm. 30 - o con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm. 30 - misura rilevata a m. 1,30 dal colletto, senza l'apposito nulla-osta comunale; in caso di abbattimento di più alberi , ogni intervento è da considerare una violazione: sanzione proporzionale.	art. 6 Regolam. Comun. Verde	art. 6 Regolam. Comun. Verde	circonf. fino a cm. 70			Sindaco	Sono esclusi gli interventi sulle alberature connesse all'esercizio agricolo
			25,00	500,00	50,00		
		art. 7 bis D.Lgs. 267/00	circonf. da cm. 71 a cm.130				
			25,00	500,00	50,00		
			circonf. da cm.131 a cm.200				
			25,00	500,00	50,00		
circonf. oltre cm. 200							
25,00	500,00	50,00					
7) Potature scorrette interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del regolamento e cioè: <ul style="list-style-type: none"> tagli di branche o rami di circonferenza superiore a cm. 20 e NON effettuati con tecnica comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno" al di fuori dei periodi indicati: a) autunno / inverno (01 Nov. - 15 Mar.) per le specie decidue b) nei periodi di riposo vegetativo (15 Dic. - 15 Feb., 01 Lug. - 31 Ago.) per le specie sempreverdi Gli <u>interventi di capitozzatura</u> , cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche di diametro superiore a cm. 20, <u>sono considerati</u> agli effetti del regolamento, <u>abbattimenti</u> . <u>In caso di potatura scorretta su più alberi</u> , ogni intervento è da considerare una violazione: sanzione proporzionale.	art. 7 Regolam. Comun. Verde	art. 7 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	Sono esclusi gli interventi sulle alberature connesse all'esercizio agricolo
		art. 7 bis D.Lgs. 267/00					

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
<p>8) Danneggiamenti</p> <p><u>Gli interventi volti a danneggiare l'essenze arboree</u> senza comprometterne la vita <u>comportano</u> una sanzione per ogni pianta danneggiata: sanzione proporzionale.</p> <p>I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.</p> <p>a) È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.</p> <p>b) È vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature (vedi art.11), nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.</p> <p>c) Nelle aree di pertinenza delle alberature (vedi art.11) è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a cm.20. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.</p> <p>d) È vietato affiggere cartelli, manifesti, simili e comunque effettuare legature rigide permanenti alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.</p> <p>e) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.</p> <p>f) È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.</p>	art. 8 Regolam. Comun. Verde	art. 8 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt.635 e 734 del C.P.
<p>9) Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere</p> <p>Fermo quanto indicato nell'art.8-Danneggiamenti -del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.)</p> <p>In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art.11</p> <p>All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, nè transito di mezzi pesanti.</p> <p>Qualora non si possa evitare il transito all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno.</p> <p>Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.</p>	art. 9 Regolam. Comun. Verde	art. 9 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
<p>11) Aree di pertinenza delle alberature</p> <p>a) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".</p> <p>1) Per <u>nuove opere</u> in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:</p> <p>Circonferenza fino a 20 cm. distanza minima mt. 2 Circonferenza da 21 a 40 cm. distanza minima mt. 2,5 Circonferenza da 41 a 60 cm. distanza minima mt. 3 Circonferenza oltre 60 cm. distanza minima mt. 4</p> <p>2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade piazze, ecc, in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt.1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.</p> <p>b) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante</p> <p>c) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora verificato ogni elemento e, in particolare, tramite la perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.</p>	art. 11 Regolam. Comun. Verde	art. 11 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
<p>15) Difesa fitosanitaria</p> <p>a) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Cod. Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato; in tal senso si fa obbligo agli Organi preposti di segnalare l'insorgere di focolai.</p> <p>In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26) Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412) Colpo di fuoco batterico (D.M. n. 81/1996)</p> <p>b) E' inoltre obbligatoria la lotta all' Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice). Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.</p> <p>c) E' fatto divieto intervenire con macchine decespugliatrici lungo le arterie viarie, poichè l'uso di tali macchinari determina nelle branche di alberi e arbusti, superfici di taglio troppo estesi e tali da facilitare la diffusione di malattie fungine e batteriche di vario tipo e talora di notevole gravità.</p> <p><u>L'uso delle macchine decespugliatrici va limitato a casi eccezionali e su spazi limitati previo parere dell'Ufficio Ambiente.</u></p>	art.15 Regolam. Comun. Verde	art.36 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
<p>18) 17) Alberi di pregio: obblighi per i proprietari</p> <p>E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.</p>	art.18 o art.17 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
		art. 7 bis D.Lgs. 267/00					
<p>20) 19) Alberi di pregio: abbattimento senza autorizzazione</p> <p>Abbattimento di alberi, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale in assenza di autorizzazione comunale o effettuazione di interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree.</p> <p>In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento deve considerarsi una violazione: sanzione proporzionale</p>	art.20/B o art.19/B Regolam. Comun. Verde	art.20/B o art.19/B Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.
		art. 7 bis D.Lgs. 267/00					

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

<p>24) 23) E' tassativamente vietato:</p> <p>a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.</p> <p>b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.</p> <p>c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole.</p> <p>d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.</p> <p>e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un'altro animale o persone.</p> <p>f) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.</p> <p>g) Provocare danni a strutture e infrastrutture.</p> <p>h) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d' acqua.</p> <p>i) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.</p> <p>l) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.</p> <p>m) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.</p> <p>n) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.</p> <p>o) Parcheggiare qualsiasi tipo di mezzo negli spazi a verde pubblico (parchi, giardini, aiuole, viali ecc....).</p>	art.24 o art.23 Regolam. Comun. Verde	art.24 o art.23 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
		art. 7 bis D.Lgs. 267/00					

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
<p>25) 24) Atti consentiti solamente previa autorizzazione comunale scritta</p> <p>a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.</p> <p>b) Organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali, politiche e sportive.</p> <p>c) Installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.</p> <p>d) Campeggio e installazione di tende o attrezzature da campeggio.</p> <p>e) Accensione di fuochi e preparazione di braci e carbonelle e uso di petardi e fuochi artificiali.</p> <p>f) Messa a dimora di piante e introduzione di animali selvatici.</p> <p>g) Raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.</p> <p>h) Esercizio di forme di commercio o altre attività.</p> <p>i) Utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.</p> <p>l) Affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.</p> <p>m) Gli utilizzatori, per i motivi di cui sopra, di dette aree o spazi dovranno ripristinare a proprie cure e spese lo stato preesistente all'autorizzazione concessa.</p>	art.25 o art.24 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
<p>27) 26) E' obbligatorio:</p> <p>a) Tenere i cani al guinzaglio o comunque evitare che possano infastidire persone o animali imbrattare aree di uso pubblico.</p> <p>b) Cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.</p> <p>c) Impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.</p> <p>d) Spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.</p>	art.27 o art.26 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
NORME PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA							
<p>29) 29) Sfalcio dei fossi e manutenzioni</p> <p>Al fine di un regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.</p> <p>Per la tutela della flora rara, gli interventi manutentivi si effettueranno preferibilmente nel periodo estivo e autunnale e comunque mai prima della metà di Maggio e non oltre il 30 Settembre.</p> <p>I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati dai frontisti anche per la parte comunale.</p> <p>Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso, il proprietario del fondo dovrà provvedere al periodico rifacimento dello stesso.</p> <p>Oltre alle suddette operazioni, i frontisti, nel rispetto dell'art.7 del Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire sulle loro proprietà le operazioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità. 	art.29 o art.29 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	Oltre ad applicare le sanzioni ammin.ve previste l'Amministrazione Comunale potrà eseguire d' ufficio i lavori necessari, con spese a carico degli'ina-dempienti
<p>29) 28) Incendio e diserbo chimico sponde dei fossi e dei corsi d'acqua</p> <p>E' vietato incendiare o diserbare chimicamente, allo scopo di eliminare l'erba e le canne, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline.</p>	art.29 o art.28 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
<p>29) Abbruciamento senza autorizzazione</p> <p>Il materiale proveniente da sfalci, potature ed operazioni analoghe, raccolto in cumuli di modeste dimensioni I, potrà essere bruciato solo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59 del TULPS: ovvero, le operazioni debbono avvenire ad una distanza di almeno 100 metri da case o edifici, dai boschi e dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, paglia, fieno e foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.</p> <p>Inoltre, devono essere prese le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve sorvegliare lo stesso fino al completo spegnimento.</p>	art.29 Regolam. Comun. Verde	art.36 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
<p>30) Aree incolte</p> <p>Gli appezzamenti di terreno incolti o inutilizzati che si trovano nei centri abitati devono essere manutenuti sfalciati a cura dei proprietari.</p> <p>Le operazioni di sfalcio devono essere effettuati fra la metà di maggio e il 30 Settembre.</p> <p>Per le aree incolte si ritiene più opportuno mantenere quanto previsto dal Regolamento CEE 1765/92 per i terreni a set-aside sui quali è consentito l'uso di diserbanti non selettivi, non residuali rientranti nella lista dei principi attivi consentiti dal regolamento.</p>	art.30 Regolam. Comun. Verde	art.36 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MIN. €	MAX. €	Autorità compet.	NOTE
<p>31) 30) Salvaguardia dei maceri, specchi d'acqua e pozzi</p> <p>a) I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, e i pozzi devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti. Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati. La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo a insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale.</p> <p>b) L' Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.</p> <p>c) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.</p> <p>d) In caso di intervento di tombamento di macero, anche se parziale, effettuato in assenza di autorizzazione, il trasgressore o il proprietario è tenuto oltre al pagamento della sanzione prevista, all' obbligo di ripristino delle condizioni.</p>	art.31 o art.30 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
<p>32) 31) Salvaguardia di fossati e di corsi d'acqua</p> <p>E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque. In caso di trasgressione a quanto indicato al primo comma effettuato in assenza di autorizzazione, il trasgressore o il proprietario è tenuto oltre al pagamento della sanzione prevista, all'obbligo di ripristino delle condizioni dell'oggetto degli interventi.</p>	art.32 o art.31 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
<p>33) 32) Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi</p> <p>È vietato il danneggiamento delle siepi e dei macchioni arbustivi. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall' art. 6/A. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l' esistenza e la capacità rigenerativa. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.</p>	art.33 o art.32 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde art. 7 bis D.Lgs. 267/00	25,00	500,00	50,00	Sindaco	

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO SANZION.	MIN. €	MAX. €	Oblazione €	Autorità compet.	NOTE
34) 33) Drenaggi sotterranei Preso atto dei principi espressi dall' art.1 del presente regolamento e, per contro, della tendenza da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati.	art.34 o art.33 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
35) 34) Tutori vivi delle piantate I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell' uva devono essere salvaguardati. In base all'art. 5 del presente regolamento il loro abbattimento deve avvenire dietro autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall' art. 6.	art.35 o art.34 Regolam. Comun. Verde	art.36 o art.35 Regolam. Comun. Verde	25,00	500,00	50,00	Sindaco	
36) 35) Sanzioni Chiunque non osservi le prescrizioni del presente Regolamento è soggetto, se non previsto diversamente, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 estinguibile in misura ridotta con il pagamento di €50,00. Il presente Regolamento verrà fatto rispettare dalla Polizia Municipale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie a seguito di apposita convenzione.							

ORDINANZE SINDACALI S.GIORGIO DI PIANO

DEIEZIONI CANINE I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono evitare che gli animali sporchino , con deiezioni e con liquami organici, i portici, i marciapiedi, le strade, gli accessi alle abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini e le altre aree verdi in uso ai cittadini. E' comunque fatto obbligo al proprietario del cane e alle persone momentaneamente incaricate della custodia di portare al seguito paletta e sacchetto igienico, o attrezzatura equivalente, e di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla completa pulizia qualora l'animale imbrattasse gli spazi sopra elencati	OrdinanzaS indaco n. 9 13.7.02 Prot. 9985	Ordinanza Sindaco n. 9 13.7.02 Prot. 9985	25,00	206,00	50,00	Sindaco	
Per la gestione dei cani vedi anche: art.24 lett. d), e), l) e art.27 lett. a)							
Per gli altri Comuni ad esclusione di San Giorgio di Piano Per la gestione dei cani vedi: art.23 lett. d), e), l) e art.26 lett. a)							

RIFIUTI					
D. L.vo n. 22 del 5.2.97					
Autorità competente a ricevere il verbale: SINDACO / PRESIDENTE PROVINCIA					
DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanzionat.	S A N Z I O N I		
			Oblazione	Minimo	Massimo
SOGGETTI PRIVATI (organo competente: il Sindaco)					
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo	14 c.1	50 c.1	€ 206,00	€ 103,00	€ 619,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti NON pericolosi e NON ingombranti			€ 50,00	€ 25,00	€ 154,00
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, <u>allo stato liquido o solido</u> , in acque superficiali o sotterranee	14 c.2	50 c.1	€ 206,00	€ 103,00	€ 619,00
IMPRESE O ENTI : RIFIUTI NON PERICOLOSI (organo competente: Provincia)					
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	14 c.1	51 c.1- a	PENALE		
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, <u>allo stato liquido o solido</u> , in acque superficiali o sotterranee	14 c.2	51 c.1- a	PENALE		
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; Gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	51 c.2	51 c.1- a	PENALE		
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	15	52 c.3	€ 3.098,00	€ 1.549,00	€ 9.296,00
Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto, ma contenente tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge	15	52 c.4	€ 516,00	€ 258,00	€ 1.549,00
IMPRESE O ENTI : RIFIUTI PERICOLOSI (organo competente: Provincia)					
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	14 c.1	51 c.1- b	PENALE		
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, <u>allo stato liquido o solido</u> , in acque superficiali o sotterranee	51 c.2	51 c.1- b	PENALE		
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; Gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	51 c.2	51 c.1- b	PENALE		
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	15	52 c.3	PENALE ART. 483 C. P.		

- In caso di abbandono di rifiuti bisogna controllare se il soggetto è un privato o una ditta/ente e si ammonisce che le false dichiarazioni sono perseguite penalmente.
- In caso di infrazioni che prevedono sanzioni penali bisogna consultare il testo della legge.
- Nel caso di rifiuti non pericolosi abbandonati da impresa o ente si procede con la relativa denuncia e in mancanza del formulario o con formulario incompleto o inesatto si eleva immediatamente la relativa sanzione amministrativa.
- Per tutte le violazioni c'è l'obbligo della rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco deve emettere una ordinanza riportante modalità e termini delle operazioni.
- In caso di versamento o deposito di rifiuti liquidi o solidi (nel suolo, sul suolo, in acque superficiali o sotterranee) che per loro natura devono passare attraverso una fase di depurazione prima di essere smaltiti, si applica la presente legge.

Articoli del Codice Penale

Art. 423 C.P.	Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione si applica anche nel caso di incendio di cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica
Art. 449 C.P.	Chiunque cagioni per colpa un incendio è punito con la reclusione da uno a cinque anni
Art. 651 C.P.	Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale: Chiunque, richiesto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a €uro 206 (£.400.000).
Art. 496 C.P.	False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: chiunque, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €uro 516 (<i>lire un milione</i>).
Art. 635 C.P.	Danneggiamento : Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €uro309 (£.600.000). La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso 1) con violenza alla persona o con minaccia 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero....3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico...4) sopra opere destinate all'irrigazione 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento
Art. 727 C.P.	Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da €uro 1.032 a €uro 5.164.
Art. 734 C.P.	Chiunque , mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione delle autorità, è punito con l'ammenda da €uro 1.032 a €uro 6.197.

VIOLAZIONI DELLE LEGGI SULLA CACCIA

(Autorità competente: Presidente della Provincia)

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE				
	LEGGE	ARTIC. VIOLATO	ARTIC. SANZION.	OBLAZIONE €	SANZ. MIN. €	SANZ. MAX. €	PROVV. REL. A LICENZA	POSSIBILI SEQUESTRI
Esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive.	L.157/92	21/1-a	30/1-d		PENALE			GIUDIZIAR. mezzi di caccia e fauna selvatica
Esercizio venatorio nei parchi storici e archeologici	L.157/92	21/1-a	30/1-e	206,00	103,00	619,00		
Esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura	L.157/92	21/1-c	30/1-d		PENALE			GIUDIZIAR. mezzi di caccia e fauna selvatica
Disturbo della fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione	L.R. 8/94	60/1-a	61/2	50,00	25,00	154,00		

Numeri di C/C postale

Provincia	Amministrazione Provinciale di Bologna - C.C.P. 17791401
Comune di Argelato	Servizio Tesoreria - C.C.P. 23194400
Comune di Bentivoglio	Servizio Tesoreria - C.C.P. 261441408
Comune di Castel Maggiore	Servizio Tesoreria - C.C.P. 237254010
Comune di San Giorgio di Piano	Servizio Tesoreria - C.C.P. 23894405

NOTE ESPLICATIVE

Sui verbali dei Comuni si applicano :

Spese di notifica: € 5,16 (*Non si applicano se il verbale viene consegnato direttamente al trasgressore*)

Procedura di consegna dei verbali amministrativi

concordata con gli uffici competenti del Comune di San Giorgio di Piano

I verbali debbono essere conferiti alla sede di Villa Tamba. (l'originale più 2 copie nel caso che non sia stato notificato al verbalizzato, l'originale più 1 copia nel caso di notifica avvenuta; ricordarsi che è la seconda copia che va consegnata al trasgressore).

Ogni settimana Villa Tamba invia i verbali già notificati all'ufficio tributi, quelli da notificare ai messi notificatori.

Questi ultimi provvedono alla notifica e a restituire la copia originale a Villa Tamba che, in un successivo invio, li fa pervenire all'ufficio tributi.

Modalità di servizio nel territorio di Pianura

In servizio nel territorio comunale è opportuno avere con sé un telefono cellulare.

E' possibile chiamare la **POLIZIA MUNICIPALE**

Comune di Argelato	0516630457
Comune di Bentivoglio	0516643509
Comune di Castel Maggiore	0516386708
Comune di San Giorgio di Piano	0516638533 o al cell. 338 8971982

SEGNALAZIONI ED OSSERVAZIONI

Sulla segnalazione è opportuno riportare un riferimento nel seguente stile:

Riferimento Gev **“anno in corso/matricola Gev/progressivo di segnalazione individuale nel corso dell'anno”**.

Per esempio: **Riferimento Gev 2004/265/011**

Tutte le segnalazioni (in copia) debbono pervenire anche alla Sede di Villa Tamba dove si provvederà a realizzarne una raccolta ordinata, in modo da mettere al corrente tutte le GEV impegnate in questo servizio di quanto già segnalato.